



## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 134

Copia

del 28/07/2016

Cod. Ente: 11054

**OGGETTO: ARTICOLO 1, COMMA 17, DELLA LEGGE 190/2012 - APPROVAZIONE PATTO DI INTEGRITA'.**

NOTA: avverso alla presente deliberazione è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 gg. dalla data di pubblicazione oppure entro 120 gg. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Seduta N. 31

L'anno 2016 il giorno ventotto del mese di luglio alle ore 17:45 nella sala Giunta, si è riunita la Giunta nelle persone dei Signori:

		Presenti
ALPARONE MARCO	SINDACO	SI
BOGANI GIANLUCA	VICE-SINDACO	SI
TONELLO ANDREA	ASSESSORE	SI
DI MAIO GIOVANNI	ASSESSORE	SI
NAVA ARIANNA	ASSESSORE	NO
BOFFI ROBERTO CARLO	ASSESSORE	SI
RUDELLIN NADIA	ASSESSORE	NO
POLITO VALENTINA MARIA	ASSESSORE	SI

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE BONANATA FRANCESCHINA.

Il ALPARONE MARCO, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

\* Aggiornamento 2/A chiuso il 17/01/2014

<b>OGGETTO:</b>	<b>ARTICOLO 1, COMMA 17, DELLA LEGGE 190/2012 – APPROVAZIONE PATTO DI INTEGRITA'.</b>
-----------------	---

## LA GIUNTA COMUNALE

**Vista la seguente proposta di deliberazione del settore Segreteria Generale.**

Premesso che:

- l'art.1, comma 17, della L. n. 190/2012 stabilisce che *“le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara”*;
- il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) approvato con delibera CIVIT n. 72/2013, al punto 3.1.13 precisa: *“le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti, in attuazione dell’art. 1, comma 17, della l. n. 190, di regola, predispongono ed utilizzano protocolli di legalità o patti di integrità per l’affidamento di commesse. A tal fine, le pubbliche amministrazioni inseriscono negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito la clausola di salvaguardia che il mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto di integrità dà luogo all’esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto”*;
- l'allegato 1 al PNA, al punto sub B.14 stabilisce che *“i patti di integrità ed i protocolli di legalità rappresentano un sistema di condizioni la cui accettazione viene configurata dalla stazione appaltante come presupposto necessario e condizionante la partecipazione dei concorrenti ad una gara di appalto. .... Si tratta quindi di un complesso di regole di comportamento finalizzate alla prevenzione del fenomeno corruttivo e volte a valorizzare comportamenti eticamente adeguati per tutti i concorrenti....”*;

Dato atto che in data 10 dicembre 2015 tra i Comuni di Cinisello Balsamo, Cusano Milanino, Paderno Dugnano e Sesto San Giovanni è stata sottoscritta la convenzione per la gestione in forma associata della Centrale unica di Committenza in attuazione di quanto disposto dall'art. 33, comma 3-bis del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006;

Fatto rilevare che è volontà comune delle Amministrazioni aderenti alla convenzione dotarsi di un modello unico di patto di integrità per l'affidamento delle commesse di competenza della centrale di committenza nonché per quelle che rimangono in capo ai comuni aderenti e, conseguentemente, disporre che i dirigenti inseriscano negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito la clausola di salvaguardia che il mancato rispetto del patto di integrità dà luogo all'esclusione dalla gara o alla risoluzione del contratto stipulato con l'appaltatore;

Visto l'allegato schema di "Patto di integrità" predisposto dai Responsabili per la Prevenzione della Corruzione dei comuni aderenti alla Centrale di Committenza, da sottoscrivere obbligatoriamente da parte dei partecipanti alle procedure per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, che diventa parte integrante e sostanziale del successivo contratto;

Dato atto che l'allegato schema di Patto di integrità:

- si inserisce nell'ambito delle misure attuative degli impegni assunti con la firma del protocollo d'intesa con la Prefettura approvato con la delibera di giunta comunale n. 22 del 24 febbraio 2011;
- sostituisce il "Codice etico degli appalti di lavori pubblici comunali" approvato con la propria precedente deliberazione n. 193 del 10 novembre 2011;

Considerato che il presente atto non comporta riflessi né diretti né indiretti sulla situazione economico-finanziaria né sul patrimonio dell'Ente e che, pertanto, non si acquisirà il parere del Direttore del Settore Finanziario in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo del 18 agosto 2000, n.267;

### **DELIBERA**

- 1) Di approvare l'allegato schema di "Patto di integrità" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto (All. n. 1);
- 2) Di dare atto che il Patto di integrità dovrà essere obbligatoriamente sottoscritto da parte dei partecipanti alle procedure per l'affidamento di lavori, servizi e forniture gestite sia direttamente sia attraverso la Centrale Unica di Committenza citata in premessa;
- 3) Di precisare che il "Patto di integrità" approvato con il presente provvedimento sostituisce il Codice etico degli appalti di lavori pubblici comunali approvato con la propria precedente deliberazione n. 193 del 10 novembre 2011;
- 4) Di evidenziare che il presente atto non comporta riflessi né diretti né indiretti sulla situazione economico-finanziaria né sul patrimonio dell'Ente e che, pertanto, non si acquisirà il parere del Direttore del Settore Finanziario in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo del 18 agosto 2000, n.267.

---

**Preso atto del parere in merito formulato dal Segretario Generale, in qualità di Responsabile della Prevenzione della Corruzione, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del decreto legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, come risulta dall'allegato inserito nel presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;**

**Con voti unanimi favorevoli resi in forma palese,**

### **DELIBERA**

- di approvare la su indicata proposta,
- di renderla, con apposita unanime votazione favorevole, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4° comma – del decreto legislativo n. 267/2000.

**Pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000:**

<b>Comune Paderno Dugnano</b> <b>SEGRETERIA GENERALE</b>	BONANATA FRANCESCHINA
SERVIZIO STAFF SEGRETERIA GENERALE	VARNACCIA NICOLETTA
Responsabile del procedimento: BONANATA FRANCESCHINA - data proposta 22/07/2016	

**Oggetto: ARTICOLO 1, COMMA 17, DELLA LEGGE 190/2012 - APPROVAZIONE PATTO DI INTEGRITA'.**

**REGOLARITA' TECNICA** ( conformità a leggi e principi tecnici della materia in oggetto )

Favorevole

Contrario

*motivazione:*

Paderno Dugnano, 22/07/2016

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to BONANATA FRANCESCHINA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 134 del 28/07/2016

Letto e sottoscritto.

**IL SINDACO**  
F.to ALPARONE MARCO

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
F.to BONANATA FRANCESCHINA

---

### **REFERTO DI PUBBLICAZIONE.**

Si attesta che la presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 - 1° comma - del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, con decorrenza dal 01/08/2016

I Capigruppo consiliari sono stati informati con lettera in data 01/08/2016

Addì, 01/08/2016

Reg. pubbl. n. 1412

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
F.to BONANATA FRANCESCHINA

---

### **ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma - del D.Lgs. n. 267/2000.

Addì, 28/07/2016

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
F.to BONANATA FRANCESCHINA

---

E' copia conforme all'originale.

Paderno Dugnano, lì 01/08/2016

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
BONANATA FRANCESCHINA

## PATTO DI INTEGRITÀ

(INDICARE L'OGGETTO DELLA PROCEDURA DI GARA)

### Premessa

Il presente Patto di Integrità (di seguito anche P.I) stabilisce la reciproca, formale obbligazione del Comune di ..... (di seguito Comune) - direttamente o attraverso la Centrale Unica di Committenza - e dei partecipanti alla procedura di affidamento in oggetto di conformare i propri comportamenti ai principi di *lealtà, trasparenza e correttezza* nonché l'espresso impegno "anticorruzione" di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione.

Fermi restando gli anzidetti principi il presente P.I definisce:

- le regole e gli obblighi a carico del partecipante alla procedura per l'affidamento di lavori, servizi e forniture da parte del Comune nonché dei subappaltatori/cottimisti/fornitori;
- le regole e obblighi a cui sono tenuti i dipendenti, i collaboratori diretti ed indiretti ed ogni altro eventuale soggetto che – per conto del Responsabile di Servizio interessato alla procedura - svolgono funzioni direttive, amministrative o tecniche nella procedura di cui sopra.

A conclusione della procedura, il P.I è allegato al contratto di appalto

### PARTE I – OBBLIGHI IN CAPO ALL'OPERATORE ECONOMICO

#### Art. 1 – Concorrenza

1. Gli operatori economici concorrenti devono astenersi da comportamenti anticoncorrenziali e rispettare le "Norme per la tutela della concorrenza e del mercato" contenute nella legge 287/1990.
2. Si intendono per comportamenti anticoncorrenziali, salvo altri:
  - qualunque promessa, offerta, concessione diretta o indiretta a possibili concorrenti per loro stessi o per un terzo di un vantaggio in cambio dell'aggiudicazione della gara, ovvero affinché non concorrano o ritirino la loro offerta o presentino offerte evidentemente abnormi;
  - qualunque accordo concertato tra soggetti concorrenti per condizionare il prezzo di aggiudicazione dell'appalto o di stipulazione del contratto;
  - qualunque accordo sulle altre condizioni dell'offerta diretto a condizionare l'aggiudicazione o l'esito della trattativa contrattuale.

#### Art. 2 – Collegamenti

Gli operatori economici partecipanti alle procedure di appalto, non si avvalgono dell'esistenza di forme di controllo o collegamento con altre imprese partecipanti a norma dell'art.2359 del Codice Civile, né si avvalgono dell'esistenza di altre forme di collegamento sostanziale per influenzare l'andamento delle gare d'appalto.

#### Art. 3 – Rapporti con gli Uffici della Stazione Appaltante – Rispetto Codice di comportamento

Nel partecipare alle procedure di gara, nelle trattative e nelle negoziazioni comunque connesse ad appalti pubblici esperiti dalla Stazione Appaltante firmataria del presente P.I e nella successiva esecuzione del contratto, i concorrenti si astengono da qualsiasi tentativo di influenzare i dipendenti, i collaboratori diretti ed indiretti ed ogni altro eventuale soggetto che – per conto della Stazione Appaltante – svolga funzioni direttive, amministrative o tecniche. Gli stessi devono astenersi da qualunque offerta di utilità, denaro, beni di valore o condizioni di vantaggio anche indiretto ai soggetti di cui al comma precedente né ai loro parenti, salvo che si tratti di doni o utilità

d'uso di modico valore. A tal fine la sottoscritta Impresa si obbliga ad osservare ed a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, avuto riguardo al ruolo ed all'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.        del        . A tal fine l'Impresa è consapevole ed accetta che, ai fini della completa e piena conoscenza del codice, l'Amministrazione ha adempiuto all'obbligo di trasmissione di cui all'art. 17 del D.P.R. 62/2013 garantendone l'accessibilità all'indirizzo

<http://www.comune.....AmministrazioneTrasparente/DisposizioniGenerali/Codicedisciplinare> e codice di comportamento.

#### **Art. 4 – Applicazione art. 53 comma 16 ter del Decreto Legislativo 165/2001**

La sottoscritta Impresa dichiara, ai fini dell'applicazione art. 53 comma 16<sup>ter</sup> del Decreto Legislativo 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei suoi confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. L'Impresa dichiara, altresì, di essere consapevole che qualora emerga la predetta situazione verrà disposta l'esclusione dalla procedura di affidamento in oggetto.

#### **Art. 5 – Dovere di segnalazione**

1. La sottoscritta Impresa si impegna a segnalare al Responsabile per la prevenzione della corruzione ed al competente Responsabile di Servizio:
  - a) qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara stessa e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni concorrente o interessato;
  - b) qualsiasi anomala richiesta o pretesa (in fase di gara o successiva esecuzione del contratto) da parte dei dipendenti, dei collaboratori diretti ed indiretti ed di ogni altro eventuale soggetto che - per conto della Stazione Appaltante - svolga funzioni direttive, amministrative o tecniche che gestiscano o promuovano appalti.
2. La sottoscritta Impresa si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura ed all'Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa.
3. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto ed il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti dei pubblici amministratori che abbiano avuto funzioni relative alla stipula del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p..
4. L'esercizio della potestà risolutoria di cui al precedente comma è subordinata alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione.

#### **Art. 6 – Mancata accettazione del P.I in fase di gara**

La mancata accettazione del presente P.I e la mancata allegazione all'offerta da presentare in sede di gara, comporterà l'esclusione dalla gara medesima e le dovute segnalazioni alle competenti Autorità.

#### **Art. 7 – Violazioni del P. I dopo l'aggiudicazione e dopo la firma del contratto**

1. L'accertamento di violazioni alle norme della presente P.I, da parte dell'affidatario, dopo la l'aggiudicazione, comporta la decadenza dall'aggiudicazione disposta, con conseguente incameramento della cauzione provvisoria, salvo il risarcimento del maggior danno (anche di immagine) derivato al Comune per effetto dell'inadempimento.
2. Qualora la violazione sia accertata dopo la stipulazione del contratto, la stessa rappresenta causa di risoluzione del contratto per colpa.
3. La Stazione appaltante provvederà alle segnalazioni imposte dalla legge alle competenti Autorità.

4. La violazione del presente P.I comporterà, inoltre, l'esclusione dell'Impresa dalle procedure di affidamento indette dal Comune - direttamente o per il tramite della Centrale Unica di Committenza - per i successivi 3 (tre) anni.

#### **Art. 8 - Obblighi specifici dell'affidatario**

L'affidatario del contratto di appalto si obbliga:

- 1) ad inserire nei contratti di subappalto/cottimo la clausola in base alla quale il subappaltatore/cottimista dichiara di conoscere ed accettare il P.I;
- 2) a rendere noti, su richiesta della Stazione appaltante i pagamenti eseguiti che abbiano un collegamento diretto con l'appalto (pagamenti funzionali all'esecuzione dell'appalto).

### **PARTE II PARTE I – OBBLIGHI IN CAPO AL COMUNE**

#### **Art. 9 – Ambito di applicazione**

Il P.I interessa tutti i dipendenti, i collaboratori diretti ed indiretti ed ogni altro eventuale soggetto che, per conto della Stazione Appaltante, svolga funzioni direttive, amministrative o tecniche che gestiscano o promuovano appalti o trattative per la stipulazione di contratti di lavoro, nel seguito denominato “*dipendente*”.

#### **Art. 10 – Obbligo di imparzialità**

Il dipendente deve assicurare la parità di trattamento tra i soggetti che intendono partecipare ad appalti o a trattative per contratti di lavori, forniture e servizi. Pertanto il dipendente deve astenersi da qualunque informazione o trattamento preferenziale che possa avvantaggiare uno o più concorrenti o interessati alla stipulazione di contratti rispetto agli altri, come deve evitare qualunque ritardo, omissione di informazione o trattamento negativo che possa danneggiare uno o più concorrenti o interessati alla stipulazione di contratti di lavori, forniture e servizi.

#### **Art. 11 — Obbligo di riservatezza**

Il dipendente, nel corso delle gare d'appalto e delle trattative per la stipulazione dei contratti di lavori, forniture e servizi, deve mantenere riservate tutte le informazioni di cui disponga per ragioni di ufficio che non debbano essere rese pubbliche per disposizioni di legge o di regolamento. Mantiene con particolare cura la riservatezza inerente l'attività negoziale ed i nominativi dei concorrenti prima dell'aggiudicazione o affidamento.

#### **Art. 12 – Indipendenza**

Il dipendente deve evitare qualunque situazione che lo ponga in una posizione di conflitto di interessi con la Stazione appaltante nella gestione di gare e di trattative contrattuali. Invero allorquando lo stesso fosse, per qualunque ragione e forma, partecipe o interessato, personalmente o attraverso familiari o congiunti, all'attività del soggetto che intende concorrere alla gara d'appalto o stipulare contratti di lavori con la Stazione appaltante, deve darne immediata comunicazione al suo responsabile di Servizio e comunque astenersi da ogni attività amministrativa attinente alla gara o alla trattativa.

#### **Art. 13 – Risoluzione del contratto**

Il Comune si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 322, 322 bis, 346 bis, 353 e 353 bis del c.p..

L'esercizio della potestà risolutoria di cui al presente articolo è subordinata alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione.

**Letto, firmato e sottoscritto**

**L'Impresa**

.....

**Il Comune**

.....